

FAQ IN TEMA DI AGRITURISMO

Riferimenti normativi:

- *Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”- Titolo X “Multifunzionalità dell’azienda agricola e diversificazione in agricoltura”.*
- *Regolamento Regionale 24 luglio 2020, n. 5 Regolamento di attuazione del titolo X della Legge Regionale 5 dicembre 2008, n. 31 “Testo unico delle leggi regionali in materia di agricoltura, foreste, pesca e sviluppo rurale”.*

1. Che cos’è il certificato di connessione? A cosa serve?

Il certificato di connessione è un documento attestante la prevalenza del tempo impiegato per lo svolgimento dell’attività agricola, nel corso dell’anno solare, rispetto a quello impiegato nell’attività agrituristica.

Il rilascio del certificato è conseguente ad un’istanza presentata dal titolare o legale rappresentante dell’azienda attraverso la piattaforma informatica SIS.CO. alla competente struttura della Regione o della Provincia di Sondrio nel cui territorio è ubicato il fabbricato da destinare ad uso agrituristico.

Il certificato non ha limiti di durata, fatti salvi eventuali aggiornamenti dovuti a cambiamenti dell’assetto aziendale che rilevano ai fini della prevalenza dell’attività agricola su quella agrituristica o a modifiche dell’offerta agrituristica stessa.

2. È possibile da parte delle aziende agricole svolgere attività di Bed&Breakfast?

No. L’esercizio di B&B, normato dall’art. 27 della l.r n. 27/2015, si riferisce a un esercizio meramente commerciale, non connesso ad alcuna attività agricola. Tra le attività connesse svolte dall’imprenditore agricolo, di cui al comma 3 dall’articolo 2135 del c.c., è possibile erogare servizio di alloggio, con o senza prima colazione, nell’ambito dell’agriturismo.

3. Gli agriturismi possono svolgere attività di catering e banqueting o mettere a disposizione spazi aziendali?

No. Il catering <<somministrazione (periodica) di alimenti e bevande presso il domicilio del consumatore>> e il banqueting <<fornitura di pasti a domicilio per banchetti, matrimoni, fiere>>, costituiscono outsourcing dei processi aziendali principali.

L’outsourcing si configura quando le imprese decidono di affidare a un fornitore esterno la gestione di un settore marginale od accessorio del sistema produttivo principale, al fine di concentrare le proprie risorse sull’attività principale e strategica della propria attività.

Nell’agriturismo la somministrazione di pasti e bevande non è affatto marginale, ma anzi risulta essere l’attività principale, punto di forza e di grande caratterizzazione in termini di prodotti agricoli impiegati, di utilizzo dei fabbricati aziendali, di promozione del territorio e della cultura della zona in cui questo servizio viene offerto. Pertanto, gli agriturismi non possono esternalizzare questo di servizio.

Circa l’attività di “messa a disposizione di spazi propri”, la stessa non si configura come attività agrituristica in quanto gli spazi aziendali già autorizzati per l’attività agrituristica non possono essere utilizzati per altri scopi che non siano quelli previsti nel certificato di connessione. Questo vale anche nei giorni in cui l’attività agrituristica non è autorizzata in quanto permane il rapporto privilegiato di connessione con l’attività primaria e quindi di strumentalità degli spazi dell’azienda agricola. L’attività di “messa a disposizione dei spazi propri”, non è consentita neppure all’azienda agricola in quanto, ai sensi della normativa urbanistica (l.r.12/2005), nelle aree considerate agricole è consentito soltanto lo svolgimento dell’attività agricola. La messa a disposizione degli spazi propri è consentita solo nel caso non possa essere qualificata come attività di impresa, quando manchino, cioè, i requisiti di cui all’art. 2082 c.c., quali l’attività produttiva,

l'organizzazione, l'economicità, la professionalità. Da qui discende che l'utilizzo dei locali agricoli per usi non agricoli potrà avvenire soltanto in modo saltuario ed il reddito derivante sarà fiscalmente assimilabile ai "redditi diversi".

4. I fabbricati impiegati per l'attività agrituristica possono essere impiegati anche per l'enoturismo?

No. Ai sensi del comma 13 dell'art. 17 del r.r. n. 5/2020 *"L'attività enoturistica si configura come attività distinta da quella agrituristica e non è pertanto necessario il certificato di connessione. È vietato l'uso dei locali agrituristici per lo svolgimento dell'attività enoturistica."*

5. Quali sono le modalità di preparazione e somministrazione di alimenti e bevande? Ci sono deroghe?

La preparazione dei cibi può configurarsi come:

- a) ristorazione classica, con l'utilizzo dei fuochi della cucina dell'agriturismo;
- b) ristorazione fredda, senza l'utilizzo dei fuochi della cucina o anche con l'utilizzo di griglie e spiedi esterni per la preparazione di cibi semplici, quali, ad esempio, panini, spuntini e taglieri.

La somministrazione di alimenti e bevande nel rispetto delle quote dei prodotti da utilizzare può avvenire all'interno delle strutture aziendali indicate nel certificato di connessione o con modalità d'asporto e di consegna a domicilio.

Per quanto riguarda le deroghe nella preparazione e la somministrazione di pasti, per un massimo di venti giornate all'anno, sono consentite senza limite di ospiti, fermi restando il numero annuo massimo di pasti e il rispetto dei vincoli nell'utilizzo della quota dei prodotti:

- a) al di fuori delle strutture aziendali, in occasione della partecipazione a sagre, fiere, altre manifestazioni locali o altre iniziative pubbliche o private;
- b) all'interno delle strutture aziendali nei giorni di apertura non riportati dal certificato di connessione, nel rispetto della ricettività massima consentita dalle strutture aziendali.

Inoltre, è consentito nei giorni di venerdì, sabato e domenica oltrepassare la soglia di centosessanta pasti al giorno o, nel caso di utilizzo della cucina dell'imprenditore agricolo, di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti, quale risulta dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

6. Il numero dei posti nell'attività di degustazione può essere cumulato annualmente come per i pasti?

No. Il numero di posti della degustazione non è cumulabile. L'imprenditore agricolo dovrà rispettare il numero di posti massimo risultate dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

7. È possibile utilizzare l'abitazione dell'imprenditore agricolo?

Sì. È possibile utilizzare l'abitazione dell'imprenditore:

- a) Nell'attività di alloggio, come previsto dall'art. 2, comma 1, del r.r. 5/2020 *"Possono essere utilizzati locali situati nella casa in cui abita l'operatore agrituristico o locali aziendali appositamente destinati"*, purché non vengano ospitate più di quindici persone al giorno;

- b) Nell'attività di ristorazione è consentito l'utilizzo della cucina dell'imprenditore agricolo per la somministrazione di pasti e bevande, come citato dall'art. 151, comma 6, della l.r. 31/2008, purché non vengano somministrati più di quarantacinque pasti al giorno, fermi restando il numero massimo annuo di pasti risultante dal certificato di connessione, nonché i limiti strutturali e fatto salvo il rispetto delle norme igienico-sanitarie.

8. Nell'attività agrituristica si possono utilizzare prodotti acquistati nella grande distribuzione? Esistono prodotti "vietati"?

Sì. È possibile utilizzare per la preparazione dei pasti prodotti della grande distribuzione nella percentuale massima del 20% sul totale annuo dei prodotti impiegati nella ristorazione.

Per quanto riguarda i prodotti "vietati" nella ristorazione agrituristica lombarda, si evidenzia che nel 20% sopracitato, non possono essere compresi prodotti ittici di provenienza marina e vini provenienti da altre Regioni, ad esclusione dei vini acquistati da aziende agricole delle province contigue alla provincia dove ha sede l'azienda agrituristica. Il divieto di utilizzare prodotti ittici di provenienza marina non si applica nel solo caso di somministrazione di alimenti a bambini che frequentano agri-nidi e agri-asili presso le fattorie sociali.

9. È obbligatorio il bagno per disabili anche negli edifici difficilmente raggiungibili?

Sì. È obbligatoria, per ogni esercizio che prevede somministrazione di alimenti e bevande fornito di posti a sedere, la presenza di servizi igienici, anche per persone con disabilità. Per ulteriori specifiche si rimanda al Decreto del Ministro dei lavori pubblici 14 giugno 1989, n. 236 "Prescrizioni tecniche necessarie a garantire l'accessibilità, l'adattabilità e la visitabilità degli edifici privati e di edilizia residenziale pubblica, ai fini del superamento e dell'eliminazione delle barriere architettoniche".

10. È possibile svolgere l'attività didattica o ludico didattica anche in assenza di fabbricati?

Sì. È possibile svolgere l'attività didattica o ludico didattica anche in assenza di fabbricati, purché svolti nei beni fondiari nella disponibilità dell'azienda agricola, nel rispetto delle attività previste nel progetto didattico (es. percorsi naturalistici nel bosco), nel rispetto degli obblighi previsti dal regolamento regionale, e fermo restando la presenza di servizi igienici, anche mobili.

11. È possibile utilizzare nel servizio di agricampeggio le casette mobili?

Sì. Fermo restando che nell'agriturismo è consentito solo il recupero del patrimonio edilizio esistente, l'impiego delle case mobili, indipendentemente dai materiali con cui sono costruite e anche se su ruote, è consentito, se:

- a) la casetta mobile non è fissata in modo permanente al suolo (non vi deve essere, cioè, un vincolo permanente tra la costruzione ed il terreno esistente sotto di essa);
- b) la casa mobile deve essere destinata soltanto alla sosta ed al soggiorno occasionale di vacanzieri e per un periodo di tempo limitato. L'art. 3, lett. e, punto 5 del dpr 380/01 non indica la durata della sosta per poterla considerare temporanea, tuttavia, la Sezione II del Consiglio di Stato, con sentenza n. 6768 del 2020 afferma che la temporaneità o precarietà vada distinta dalla stagionalità o ciclicità dell'installazione, la quale determina l'obbligo del titolo abilitativo edilizio.

12. È possibile svolgere attività di ristorazione esclusivamente da asporto?

No. La legge regionale prevede che rientrino tra le attività agrituristiche *“la somministrazione di alimenti e bevande per il consumo sul posto o anche in modalità d’asporto e di consegna a domicilio, prevalentemente improntati alla tradizione e tipicità della cucina rurale lombarda, fino ad un massimo di centosessanta pasti al giorno e sempre nel rispetto del rapporto di connessione tra attività agricola ed attività agriturbistica;”* con ciò significando, con quell’ *“o anche”*, che la modalità di asporto e di consegna a domicilio non è alternativa al consumo sul posto. Semplicemente si aggiunge.

Aggiornamento al 12.08.2022